

Cassazione civile, sez. II, 7 ottobre 2020, n. 21561

L'inesistenza dei libri contabili esclude la responsabilità solidale del cessionario per i debiti aziendali ex art. 2560 c. 2 cod. civ.

Massima

In tema di cessione d'azienda, l'inesistenza dei libri contabili, dovuta a qualsiasi ragione, compresa la loro non obbligatorietà per lo specifico tipo di impresa, esclude l'elemento costitutivo della responsabilità del cessionario per i debiti relativi all'azienda e, conseguentemente, preclude il sorgere della medesima responsabilità; rimangono salvi l'eventuale espresso patto di accollo con cui il cessionario si obblighi a pagare i debiti contratti dal cedente, ancorché non risultanti dai libri contabili obbligatori, e l'applicabilità dell'art. 2112, comma 2, c.c. - sussistendone i presupposti - per i crediti dei prestatori di lavoro subordinato.

Commento

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione si discosta da una recente pronuncia in tema di cessione d'azienda (Cass. civ. n. 32134/2019) per riaffermare il proprio consolidato orientamento, in base al quale la registrazione del debito aziendale nei libri contabili obbligatori ha natura costitutiva ai fini della responsabilità solidale del cessionario di cui all'art. 2560, comma 2, c.c.

Tradizionalmente, la giurisprudenza ha sempre escluso la rilevanza di fonti di conoscenza dell'esistenza del debito alternative rispetto alle scritture contabili del cedente, qualificando la registrazione tra i fatti costitutivi della fattispecie e ponendo, di conseguenza, in capo al creditore precedente l'onere di offrire evidenza di tale elemento (Cass. civ. n. 4726/2002 e n. 6173/1998).

Tuttavia, con l'ordinanza n. 32134/2019 la Suprema Corte aveva fornito un'interpretazione della norma slegata dal dato letterale, riconoscendo la possibilità per il giudice di far prevalere il principio generale della responsabilità solidale del cessionario nei casi in cui venga riscontrato, da un lato, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi da quelli per i quali essa è stata prevista dal legislatore e, dall'altro, un quadro probatorio che - ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni - consenta di fornire una tutela effettiva al creditore che deve essere salvaguardato.

Sulla scorta di questa pronuncia, nel caso in esame il ricorrente escludeva che all'iscrizione nei libri contabili potesse essere riconosciuto valore di elemento costitutivo della responsabilità del cessionario, anche per scongiurare il rischio di incentivare un utilizzo dello schema negoziale della cessione d'azienda in frode ai creditori del cedente, attraverso la mancata registrazione dei relativi debiti nelle scritture contabili. In particolare, il ricorrente sosteneva che la mancata iscrizione non dovrebbe rilevare in relazione ai debiti comunque noti al cessionario, rispetto ai quali non ricorrerebbe infatti l'esigenza di tutela sottesa alla norma in esame.

La Cassazione, tuttavia, nel rigettare il ricorso, ribadisce il proprio pluridecennale orientamento (Cass. n. 22418/2017; Cass. n. 22831/2010; Cass. n. 1454/1971), condiviso anche dalla dottrina maggioritaria, secondo cui: « a) l'iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente: chi voglia far valere i corrispondenti crediti contro quest'ultimo ha l'onere di provare fra gli elementi costitutivi del proprio diritto anche tale iscrizione; b) la disposizione dell'art. 2560 c.c., comma 2, è norma eccezionale, non suscettibile di applicazione analogica: l'acquirente non risponde dei debiti conosciuti aliunde; c) la prova della iscrizione non può essere surrogata dalla prova che l'esistenza dei debiti era comunque conosciuta dall'acquirente». Di conseguenza, l'inesistenza dei libri contabili – anche in ragione della loro non obbligatorietà per lo specifico tipo di impresa - esclude l'elemento costitutivo della responsabilità del cessionario per i debiti relativi all'azienda, precludendo il sorgere della medesima responsabilità.

Da ultimo, la Suprema Corte ha tenuto a precisare che il rimedio contro eventuali pregiudizi alle ragioni dei creditori del cedente non può consistere in una diversa interpretazione dell'art. 2560, c. 2, c.c., bensì va necessariamente ricercato tra gli ordinari strumenti di impugnativa negoziale.